COMUNE DI PRAIANO
Antica Plagianum

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 122 DEL 21.09.2023

***OGGETTO*: Approvazione del Regolamento sull'istituzione e sul funzionamento del Nucleo di valutazione.**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 13.26, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

	PRESENTI	**ASSENTI**
ANNA MARIA CASO SINDACA	***X***	
MARIO CAPUANO ASSESSORE	***X***	
AGOSTINO AMENDOLA ASSESSORE	***X***	

Assenti: ///;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Mancino;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il Comune adotta i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto;
- l'esercizio della potestà regolamentare costituisce espressione dell'autonomia dell'ente locale;

Richiamati in proposito:
- la legge n. 131/2003 e, in particolare, l'art. 4 rubricato "*Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali*" secondo cui: "*I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione (...)"*;
- l'art. 117, comma 6, della Costituzione in virtù del quale i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- l'art. 7 del D.lgs. 267/2000 a cui sensi: "*Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.*";

Considerato che il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 *"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", ha attuato una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche finalizzata, fra l'altro, ad una migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca di elevati *standard* qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi all'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa;

Visto l'art. 3 del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n. 74/2017, ai cui sensi: *"1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. 3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. 4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi (...)";*

Richiamato l'art. 14 del Decreto in parola che istituisce la figura dell'Organismo indipendente di valutazione;
Considerato che le norme sull'Organismo indipendente di valutazione sono direttamente applicabili alle amministrazioni statali, mentre per gli enti territoriali la loro applicabilità è condizionata al prescritto accordo in sede di Conferenza unificata e che, in assenza di tale intesa, tali enti possono comunque decidere, nell'ambito della loro autonomia, di non applicare le predette norme (cfr. articolo 1, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, articolo 3, comma 4, del D.p.r. n. 105/2016 e articolo 16 del D.lgs. n. 150/2009);
Dato atto che:

- la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha chiarito, in prima battuta con Delibera n. 121/2010 e successivamente con ulteriore Delibera n. 23/2012 che gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 all'articolo 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n.150/2009 indicate nel citato art. 16;
- la Delibera ex CIVIT n. 12/2013 prevede la possibilità per gli enti locali di prevedere, quale organismo per la valutazione delle Performance, in luogo dell'Organismo indipendente di valutazione, il "*Nucleo di Valutazione*" le cui competenze possono essere sviluppate con maggiori margini di autonomia gestionale e operativa rispetto a quanto previsto dagli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
- la Funzione Pubblica, con Circolare n. 3550 del 19 gennaio 2017, ha ribadito che le amministrazioni locali valutano, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito all'iscrizione nell'elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV, secondo il sistema di cui al D.lgs. n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 ovvero se mantenere i precedenti Nuclei di valutazione nominati secondo criteri autonomamente approvati, nel rispetto dei sistemi di valutazione e misurazione della performance; in tal caso, l'iscrizione all'elenco nazionale non rappresenta un requisito vincolante e può non essere richiesta dagli enti in questione;

Tenuto conto, in materia, del Parere 30 maggio 2011, n. 325, con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito definitivamente che:

- l'articolo 14 del D.lgs. 150/2009 non è operante per gli enti locali, evidenziando, altresì, come ai sensi dell'art.16 della riforma Brunetta, risulti di immediata e diretta applicazione all'ordinamento locale solo l'articolo 11, commi 1 e 3, invece, sono disposizioni di principio alle quali gli ordinamenti di comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute negli articoli 3,4,5, comma 2,7,9 e 15, comma 1;
- il D.lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli enti locali di applicare, nemmeno per via di principio l'articolo 14, che disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione, pertanto, simmetricamente gli enti locali possono del tutto legittimamente continuare ad avvalersi dei nuclei di valutazione precedentemente istituiti e nella composizione fissata dai regolamenti interni, per effettuare le operazioni di programmazione e valutazione dell'attività gestionale;

Richiamate le linee guida dell'ANCI in materia di applicazione del D. lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
Rilevato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 31.12.2010 veniva approvato il *Regolamento istituzione e funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione - Nucleo di valutazione;*
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2017 veniva approvata una modifica al predetto Regolamento;

Atteso che il Comune di Praiano ha scelto di avvalersi del Nucleo di valutazione in quanto figura più snella e adeguata al proprio assetto organizzativo in luogo dell'OIV;
Ritenuto:

- di dover approvare un nuovo Regolamento sull'istituzione e sul funzionamento del Nucleo di valutazione che risulti ossequioso delle modifiche normative in materia di personale, performance e PIAO avvenute nel corso degli anni, eliminando, tra l'altro, la dicitura "OIV" non specificamente e direttamente riferita agli enti locali;
- di inserire nel nuovo Regolamento il riferimento agli titolari degli incarichi di elevata qualificazione alla luce dell'entrata in vigore del nuovo CCNL - Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022;
- di assicurare che il Nucleo di Valutazione della perfomance sia organo monocratico e, quindi, composto da soggetto estraneo all'Amministrazione comunale e che le funzioni di impulso del lavoro dell'organismo siano affidate al Segretario comunale;

Considerato, inoltre, che questo Ente deve procedere al rinnovo del Nucleo di valutazione;
Visto il *Regolamento sull'istituzione e sul funzionamento del Nucleo di valutazione* composto da n. 08 pagine e allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover approvare il suddetto Regolamento così come composto da n. 08 pagine e allegato alla presente;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-contabile resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Richiamati:

- il Bilancio di previsione 2023-25 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.04.2023;
- il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 04.05.2023;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii;
- il CCNL - Funzioni Locali 2019-21;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1. **di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare** il Regolamento *sull'istituzione e sul funzionamento del Nucleo di valutazione* così come composto da n. 08 pagine e allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di demandare** agli uffici competenti l'adozione degli eventuali atti connessi e consequenziali, ivi compresi quelli relativi all'attuazione degli strumenti necessari alla realizzazione del sistema di valutazione della performance, secondo il dettato normativo in precedenza richiamato;
4. **di dare mandato** alla Sindaca di procedere alla nomina del componente monocratico del Nucleo di valutazione secondo le modalità contenute nell'allegato Regolamento;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

LA SINDACA

F.to Dott.ssa Anna Maria Caso

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Carmela Mancino

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art.32, comma1,della legge 18 giugno 2009, n.69).

Praiano, lì 21/09/2023

Il Pubblicatore on-line
f.to Dott.ssa Carmela Mancino

- Su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/09/2023 al 06/10/2023

Praiano, lì 21/09/2023

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E'stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma4,del D. Lgs. n.267/2000);

Praiano, lì 21/09/2023

Il Pubblicatore on-line
f.to Dott.ssa Carmela Mancino